

AVVISO

Vengono ripubblicate le disposizioni concernenti la immatricolazione universitaria di cittadini stranieri, a valenza triennale, già emanate il 21 marzo 2005, che evidenziano in carattere rosso gli aggiornamenti resisi necessari.

Di seguito si riportano i punti in questione.

Parte prima “Gli studenti”

- Nelle “Avvertenze”

ai punti che individuano i soggetti cui non si applicano le disposizioni viene aggiunto:

punto 3) agli studenti beneficiari di borse di studio nell'ambito di programmi comunitari di istruzione, formazione e ricerca, ai quali si applicano, in analogia, le istruzioni impartite dalla D.G.P.C.C. – Ufficio VI del Ministero degli Affari Esteri alle Rappresentanze diplomatico-consolari per il programma Erasmus Mundus”, nonché eventuali, ulteriori istruzioni fornite dal Centro Visti della D.G.I.E.P.M. dello stesso Dicastero.

- Nel Capitolo primo I.2 e nel Capitolo secondo II.1:

l'esame denominato “vestibular” è stato eliminato quale esemplificazione di esame di idoneità accademica, in quanto definito, dai competenti organi, prova concorsuale per l'assegnazione di posti a numero programmato.

Parte seconda “Immatricolazioni a corsi di formazione presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica”

- Nelle “Avvertenze specifiche”:

il terzo capoverso “Ogni comunicazione riguardante il settore AFAM va inoltrata.....” è integrato nel modo seguente: “In particolare, dovranno essere inviati, all'Ufficio II della Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, gli elenchi dei candidati stranieri ammessi ai corsi, nonché gli elenchi dei candidati effettivamente iscritti.

Parte terza “Le Rappresentanze”

- Nel paragrafo 2 “inoltrò delle domande alle Università”:

- è stato inserito il nuovo indirizzo del Ministero dell'Interno, come di seguito indicato: “Via Tuscolana, n. 1548 – 00173 Roma”;

- è stata eliminata la previsione dell'invio al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca degli elenchi dei candidati di cui sono state trasmesse le domande alle Università.

Parte quarta “Le Università”

- Nel paragrafo 3 “notifica alle Rappresentanze dei candidati ammessi alle prove”:

- è stata eliminata la previsione dell'invio al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca degli elenchi dei candidati ammissibili alle prove;

- Nel paragrafo 6 “posti rimasti disponibili nell'ambito dei singoli contingenti”:

- è stata eliminata la previsione della comunicazione al Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, relativa all'assegnazione degli idonei ad altra sede e/o ad altro corso universitario.

- Nel paragrafo 9 "notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione":

- l'invio al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca degli elenchi concernenti gli studenti che si sono effettivamente iscritti è sostituito dall'inserimento dei relativi dati nell'Anagrafe degli studenti presente nel sito web del Ministero.

Parte quinta

- Nel capitolo secondo "iscrizione ai corsi singoli"

vengono aggiunti i seguenti capoversi:

Analoghe disposizioni si applicano nei confronti di cittadini stranieri non comunitari, residenti all'estero, che intendono frequentare i corsi di lingua e cultura italiana, di qualsiasi durata, istituiti dalle Università per Stranieri di Perugia e Siena.

Per il rilascio dei visti di ingresso relativi ai corsi summenzionati, si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen ed alla legge nazionale in materia di immigrazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio migratorio.